

A PROPOSITO DEL LUCRO DEL CREDITORE
NEL RISARCIMENTO DEL DANNO IN GENERALE: SUL TEMA
DEGLI INTERESSI E DELLA RIVALUTAZIONE MONETARIA(*)

1. - Qualche tempo fa, annotando da queste colonne (*Foro it.*, 1988, I, p. 2318) la decisione di Cass. 14 gennaio 1988, n. 260, lamentavo, a proposito del risarcimento del danno in genere, che si andasse avanti a procurare un vistoso lucro al danneggiato con l'aggiungere gli «interessi compensativi» alla rivalutazione.

Ora, finalmente, questa pregevole decisione del Tribunale di Roma mette il dito sulla piaga ed osserva, a ragione, che non è possibile sommare rivalutazione ed interesse. Essa coglie nel segno laddove, rileva, sul piano dogmatico, come il calcolo degli interessi non sia giustificato da alcuna ragione plausibile.

In effetti, gli interessi ineriscono esclusivamente ad un'obbligazione pecuniaria e tale non può essere considerato il c.d. credito di valore⁽¹⁾, come elaborato dalla nostra giurisprudenza e dalla dottrina.

La classificazione degli interessi compensativi, oltre a non trovare giustificazione in genere, quale compenso di un capitale dovuto, perché questo o è monetario o non è, appare inaccoglibile sotto il medesimo profilo accolto. Infatti gli interessi compensativi — come l'autore di queste righe ebbe a rilevare altrove⁽²⁾ — ineriscono ad un credito liquido e non esigibile (arg. *ex art.* 1499 c.c.). Il credito di risarcimento del danno in

(*) Da «Il Foro italiano», 1989, I, p. 1988 e ss.

Lo scritto annota la seguente massima:

TRIBUNALE DI ROMA, 22.2.1988, Pres. Verde, Est. A. Amatucci, Min. Finanze;
c/ Assicurazioni Generali

«Nel risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, gli interessi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento, vanno riconosciuti dalla data della sentenza che, liquidando il debito, converte in debito di valuta l'originario debito di valore».

⁽¹⁾ MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano, 1932, pp. 435 ss.

⁽²⁾ G. VALCAVI, *Il problema degli interessi monetari*, in *Resp. civ.*, 1987, I, p. 14.

genere è, all'opposto, illiquido ed esigibile (arg. ex art. 1219, 2° comma, n. 1, c.c.). Detti interessi non possono trovare giustificazione neppure sotto il diverso profilo di interessi moratori perché l'istituto della mora è estraneo ai crediti di valore, che postulano una rivalutazione automatica anche nell'ipotesi in cui il danneggiante non versi in mora o abbia addirittura fatto offerta reale al danneggiato dell'importo da lui ritenuto come dovuto.

Tanto meno sono dovuti sul capitale rivalutato perché attribuisce un lucro usurario al creditore. L'autore di queste righe lo ha calcolato in *Foro it.*, 1988, I, 2320, cui rinvia, per il periodo 1973-1982, nella percentuale annua media del 37%. Esso è costituito per il 17% dal tasso annuo di rivalutazione monetaria e per l'ulteriore 20% annuo dagli interessi legali su un capitale quadruplicato, per via della rivalutazione complessiva del decennio.

A questo punto resta a vedersi se il computo della sola rivalutazione annua — come fa questa decisione — sia sufficiente ad adeguare nel tempo il capitale dovuto per il risarcimento. Nei tempi di bassa inflazione, in cui stiamo vivendo, la sola rivalutazione monetaria (pari, sino a poco fa, al 4,95%), appare sensibilmente al di sotto dei normali interessi di mercato aggirantisi intorno al 10%, mentre nel decennio di alta inflazione, prima considerato, era notevolmente al di sopra, perché ebbe a registrare un tasso annuo medio del 17% contro un tasso di interessi pari all'11,6%. La rivalutazione si traduce ora in una sottostima dell'adeguamento temporale, rispetto al *quod plerumque accidit*, come prima all'opposto la stima peccava per eccesso.

Occorre perciò prendere sempre maggiore coscienza di come la tendenza a rivalutare il credito di risarcimento sia uno strumento sempre più inadeguato ed inutilizzabile sul piano pratico.

Ciò equivale ad abbandonare la medesima categoria dei crediti di valore, come contrapposta ai crediti pecuniari (dato che il c.d. equivalente è per definizione pecuniario). A proposito della controversa figura dei crediti di valore, l'autore di queste righe rinvia — per economia di spazio — alle numerose critiche da lui mosse altrove sul medesimo piano dogmatico⁽³⁾.

La decisione del Tribunale di Roma, lodevole sotto tanti aspetti, non riesce tuttavia a liberarsi dalle secche della concezione dominante e pur così contraddittoria del credito di valore.

⁽³⁾ VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, II, p. 31; ID., *Indennizzo e lucro del creditore nella stima del danno*, in *Quadrimestre*, 1986, p. 681.

In ciò sta il suo limite. Lo scioglimento del nodo passa — a sommosso avviso di chi scrive — attraverso la proposta da lui formulata in una serie di lavori⁽⁴⁾.

Non si sarà mai insistito a sufficienza sul fatto che, in materia di risarcimento del danno in genere, occorre tenere nettamente distinto il danno da illecito e da inadempienza, che va liquidato sulla base dei valori e dei prezzi in corso al tempo del suo verificarsi, da quello successivo inerente al ritardo con cui l'indennizzo viene prestato. Quest'ultimo si riduce a quello proprio di un qualsiasi credito pecuniario, qual è per definizione il credito avente per oggetto l'equivalente pecuniario. Il ritardo nella prestazione dell'equivalente va infatti trattato e risarcito alla stregua della mora di ogni altra obbligazione pecuniaria e così va indennizzato in termini di interessi e di maggior danno da mora *ex art. 1224 c.c.*

Ciò equivale al *quod interest* secondo il *quod plerumque accidit* di un'obbligazione pecuniaria.

Di ciò si avvede la decisione del Tribunale di Roma, laddove scrive in modo penetrante: «è in definitiva alla *utilitas* che il creditore avrebbe tratto dalla somma originariamente dovuta, se essa fosse stata tempestivamente corrisposta, che va correlata la conclusione sulla sufficienza o meno della mera espressione in valori monetari attuali del debito»⁽⁵⁾.

In cosa consista «il maggior danno» nelle obbligazioni pecuniarie, è proposizione che è stata messa a fuoco dalle numerose decisioni giurisprudenziali e dalle ricerche di questi anni.

L'autore di queste righe, fin dal 1980, lo ha individuato — sulla base del *quod plerumque accidit* — nello scarto tra il saggio legale ed il maggior lucro cessante, ritraibile da un normale investimento finanziario, non aleatorio. È quanto ricorrere all'interesse di mercato⁽⁶⁾, il cui tasso medio, oggi giorno, è notevolmente al di sopra di quello della svalutazione monetaria, come si è detto.

Sotto questo angolo visuale, apparirà quanto mai erroneo l'odierno modo di considerare il danno moratorio di un credito pecuniario sotto il profilo di un ipotetico danno emergente da erosione del potere di acquisto

(4) VALCAVI, *Il tempo di riferimento nella stima del danno*, cit. pp. 59 ss.; ID., *Il problema degli interessi monetari*, cit.

(5) In *Foro it.*, 1987, I, p. 257.

(6) VALCAVI, in *Foro it.*, 1980, I, p. 118; e 1981, I, p. 2112; ID., *Riv. dir. civ.*, 1981, II, p. 332; ID., *Foro it.*, 1986, I, p. 1540; R. PARDOLESI, *id.*, 1979, I, p. 2622; *id.*, 1986, I, p. 1265; e 1988, I, p. 384; A. AMATUCCI, *id.*, 1986, I, p. 1273. Negli USA, la dottrina giuridica ha riconosciuto il ruolo dell'interesse di mercato in epoca più recente: KEIR and KEIR, *Opportunity Cost: A Measure of Prejudgment Interest*, in *Business Lawyer*, 1983, p. 129.

(malgrado il principio nominalistico) e non invece, come deve essere, in termini di lucro cessante, vale a dire di interesse di mercato secondo il *quod plerumque accidit*.

Resta il fatto che il maggior ostacolo a considerare il credito avente per oggetto l'equivalente come un comune credito pecuniario è costituito dalla circostanza che esso non è liquido dall'origine. Un tal modo di intendere l'obbligazione pecuniaria, come ristretta a quella esclusivamente liquida dall'origine, è eccessivamente riduttivo. Le norme di cui al libro IV, capo VII, sezione I, «delle obbligazioni pecuniarie» non si applicano infatti solo a quelle liquide dall'origine, ma a tutte le obbligazioni pecuniarie in genere, comprese quelle che tali diverranno dopo la liquidazione. In tal modo finisce per emergere come il vero ostacolo di fondo ad un diverso, e più coerente, modo di vedere continua a rimanere l'abusato aforisma *in illiquidis non fit mora* che sopravvive a livello di pregiudizio normativo (cittotipo).

È fin troppo noto come codesto fossile della nostra tradizione — quale fu a suo tempo definito — sia stato abbandonato dall'art. 1219, 2° comma, n. 1, del nostro odierno codice⁽⁷⁾.

Sotto questo profilo non vi era alcun bisogno di un richiamo esplicito dell'art. 1224 c.c. da parte dell'art. 2056 c.c., come all'opposto ha scritto la decisione in esame.

Lo scritto è stato richiamato da:

DE LORENZI, *Obbligazione, parte generale, sintesi di informazione*, Riv. dir. civ., 1990, p. 262; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, p. 337.

(7) Così MORTARA, estensore di Cass. Roma, 21 maggio 1903, *Foro it.*, 1903, I, p. 1439. Nel senso dell'abbandono di tale principio, tra le molte, Cass., 20 maggio 1975, n. 1813, *id.*, Rep. 1986, voce *Interessi*, n. 2.